



TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott. ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 24008 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2018 aventi ad oggetto: accertamento nullità + ripetizione somme / riconvenzionale pagamento saldo contratto

TRA

G****o S****t, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv.to G****i N****o e con questi elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli in Via Cardinale C****o M****i n. 33

ATTRICE

E

B****a F****o S.p.A. , in persona del procuratore speciale Dott. E****I C****i S****a, munito dei necessari poteri in forza di procura a rogito del A****C Dott. A****a L****e del 31 gennaio 2017, Rep. n. 13648, con sede a Milano, Via G****I 7, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti C****A Q****E del Foro di Nuoro, M****A A****C e O****o Q****D con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo a Napoli, Via C****d, 36
CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 24.06.22 tenutasi con le modalità della trattazione scritta - le parti nelle note autorizzate insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU allesito della camera di consiglio, con ordinanza emessa e comunicata in pari data assumeva la causa in decisione con i termini di giorni 60+20 per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato alla convenuta, S****t G****o ha convenuto B****a F****o S.p.A. dinanzi al Tribunale di Napoli, contestando la presunta difformità del tasso annuo effettivo globale (TAEG) indicato nel contratto di prestito personale n. 44229932 del 06.07.11 rispetto a quello che sarebbe stato effettivamente applicato al rapporto e per effetto ha invocato le conseguenze previste dall'art. 125 bis, commi 6 e 7, del TUB (sostituzione di ogni pattuizione economica con il c.d. tasso BOT).

La principale doglianza consisteva, ad avviso della cliente, nel mancato inserimento nel calcolo del TAEG operato dalla finanziaria del costo della polizza assicurativa a tutela del credito, Credit Protection, offerta contestualmente alla firma del contratto di credito. La G****o nel suo atto introduttivo ha, inoltre, contestato la carenza di una espressa convenzione in ordine all'applicazione degli interessi evidenziando l'imposizione di un regime di capitalizzazione composta e non semplice degli stessi nel piano di ammortamento alla francese ed, infine, la nullità delle polizze assicurative sottoscritte per presunta violazione del regolamento IVASS n. 5/2006. Chiedeva, allegando alle proprie deduzioni una CTP, che verificate tali violazioni della disciplina consumeristica cui il contratto pienamente faceva parte, sia per la qualità dell'attrice che per la tipologia e valore dello stesso accertarsi: l'anatocismo nel piano di rimborso rateale; la difformità tra TEAG dichiarato in contratto e TAEG effettivo; la natura obbligatoria della polizza assicurativa; la nullità delle polizze stesse con condM****A della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate nel corso del rapporto per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 125 bis TUB pari ad euro 23.164,10.

Si costituiva in giudizio tempestivamente IB****a F****o s.p.a., in primis deducendo l'improcedibilità della lite e, nel merito, contestando le avverse affermazioni di controparte. In particolare, difendeva la natura facoltativa delle polizze stipulate in sede di conclusione del contratto da parte della G****o, essendo essa solo ed eventualmente i suoi congiunti, i beneficiari dell'eventuale indennizzo al verificarsi dei sinistri assicurati e stante la previsione del recesso entro 60 giorni, oltre che dell'esibizione in atti di contratto similari e contemporanei in cui l'assicurazione non era neanche stata proposta al cliente.

Quanto alla validità dei contratti essa non era in discussione, stante la distinzione tra il soggetto assicurato e l'assicuratore, irrilevante essendo l'appartenenza allo stesso gruppo. Infine, in ordine al presunto effetto anatocistico contenuto illegittimamente in contratto secondo la prospettazione di parte attrice, la tesi era ingiustificata e fondata sul sillogismo ammortamento alla francese = capitalizzazione composta, dato non dimostrato se non con una CTP che non aveva valore di prova.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il pagamento della residua somma del finanziamento (di cui la parte attrice aveva interrotto il pagamento dalla rata 84 in poi) pari alla data del 14 novembre 2018, all'importo di euro 21.112,50, oltre interessi e vittoria delle spese di lite.

Onerata la parte attrice all'avvio della mediazione e constatato il fallimento, le parti su loro richiesta venivano abilitate al deposito delle note ex art. 183 VI co. c.p.c. (in cui veniva prospettata anche la violazione della disciplina antiusura da parte della G****o) ed allesito, il GU conferiva incarico al CTU Dott.ssa Giuseppina Accurso al fine di verificare le doglianze di parte attrice sotto il profilo contabile.

Depositata la CTU e rigettata istanza di ulteriore integrazione della consulenza come formulata dall'attrice, all'udienza del 24.06.22, la causa sulle conclusioni rassegnate a verbale veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In assenza di questioni preliminari di rito, valga affrontare la principale questione sollevata dall'attrice in ordine alla dedotta difformità tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivo dello stesso, per omessa inclusione del costo della polizza assicurativa Credit Protection (CPI), Polizza Collettiva B****a F****o s.p.a. Avipop Assicurazioni s.p.a. n. 2983/2984 Avipop Vita s.p.a. nr. Va sinteticamente premesso che, come ricostruito dal CTU, il prestito personale in esame risulta concesso alla data del 06.07.11 per l'importo complessivo di 49.100,62 di cui 45.000 a titolo di capitale, 675,00 a titolo di spese di istruttoria e 3.425,62 a titolo di finanziamento della polizza assicurativa connessa al credito.

Il credito concesso, dunque, è stato pari ad euro 49.100,62, di cui euro 45.000,00 euro quale somma erogata, euro 675,00 quali spese di istruttoria ed euro 3.425,62 della polizza assicurativa. Il rimborso era previsto tramite 120 rate mensili posticipate, da 593,50 ciascuna. Il tasso d'interesse è stato concordato come fisso al 7,91%, con TAEG indicato al 8,61%. In linea di principio, va rammentato in base alla giurisprudenza di merito maggioritaria che nel caso in cui il mutuatario (consumatore) contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente all'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la

polizza abbia funzione di copertura del credito; - che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; - ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; - ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (ex multis ABF Torino, 27 Febbraio 2018; ma vedi anche Trib. Benevento 01/02/2021 n. 165; Trib. Salerno n. 505/2020 pubbl. il 05/02/2020).

Il dato di riferimento sono le Disposizioni per la Trasparenza del 2009, in vigore alla data di stipula del contratto secondo cui: nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Qualora, a fronte della prova dell'obbligatorietà della polizza offerta dal ricorrente, non risultino integrate le condizioni di segno contrario sopra descritte, si deve ritenere nulla la disposizione afferente il TAEG con conseguente sostituzione automatica del tasso contrattuale con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. L'intermediario è tenuto a rimborsare un importo pari alla differenza tra il totale degli interessi già corrisposti e quelli che si assumono maturati sulla base del nuovo piano di ammortamento effettuato sulla base del tasso sostitutivo.

Alla nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG non consegue la nullità dell'intero contratto ma la nullità delle pattuizioni che prevedono voci commissioni e/o il premio per le coperture azionate.

A fronte di tale prospettazione il Tribunale ritiene di aderire, dunque, all'impostazione per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del Taeg, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento. Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento, della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo" o facoltativo, per escludere i costi assicurativi dal Taeg, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.

E' anche la legge 108/1996 benchè rivolta alla tutela di interessi diversi - che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli potenzialmente collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del Taeg, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza. La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca d'Italia.

Il concetto di Taeg, infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di Taeg (criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).

La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive. Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi: "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. 5160/2018). Ebbene nel caso di specie, a dispetto della dicitura formale relativa alla non obbligatorietà delle polizze, altri indici favoriscono invece un'interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due contratti, prodromico all'inclusione dei relativi costi in quello complessivo del contratto. Essi possono identificarsi in : 1) l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento (art. condizioni generali di polizza); 2) la circostanza che il premio è stato pagato una tantum ed anticipatamente dal cliente (art. 4 condizioni generali di polizza) ; 3) la circostanza che l'indennizzo è parametrato alle rate mensili del finanziamento che hanno scadenza durante il restante

periodo dell'inabilità o della disoccupazione; 4) il fatto che, sebbene il beneficiario sia il mutuatario o gli eredi, in caso di morte dell'obbligato, la funzione dell'assicurazione (in particolare di quella denominata Credit Protection) è quella di garantire la stessa Banca da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.). Infine, non può omettersi di rilevare che la contestualità della sottoscrizione tra il contratto di finanziamento e la polizza oltre alla mancata prospettazione al sottoscrittore della comparazione tra inclusione ed esclusione delle polizze nel TAEG (con conseguente facoltà di scelta), consentono di ritenere provata l'opacità della condotta della società convenuta nella fase di conclusione del contratto.

Né, perverò, la parte convenuta ha offerto adeguata prova contraria circa l'effettiva facoltà di scelta prospettata alla parte attrice circa la conclusione del contratto di finanziamento anche senza la sottoscrizione della polizza, prova per cui non è sufficiente la presunzione derivante dall'aver tenuto tale condotta verso altri mutuatari (i contratti depositati quali allegato n. 6 della comparsa di costituzione, tra l'altro, non danno contezza dell'eventuale identità o prossimità dell'indice di merito creditizio tra l'odierna attrice e gli altri finanziati). Ne consegue che risulta soddisfatto il requisito per l'applicazione della sanzione (trattandosi tra l'altro di contratto concluso con un consumatore successivamente al 2010 e di entità inferiore ai 75.000,00 euro) prevista dal combinato disposto degli art. 125 bis e 117 TUB. Qui soccorrono le conclusioni della CTU Dott.ssa che, in caso di inclusione del solo costo della polizza Credit Protection, ha rilevato che il TAEG indicato in contratto 8,61% era inferiore a quello reale pari al 10,481% (allegato n. 3 alla consulenza) (cfr. pag. 8 elaborato peritale). Ne consegue che, come da mandato e verificate le condizioni, il CTU ha provveduto a rideterminare il piano di ammortamento del prestito personale applicando i tassi BOT di cui all'art.117 c.7 del TUB, in luogo di quelli convenzionali.

Tenuto conto che dallestratto conto dei pagamenti si evince che sono state pagate n. 83 rate per complessivi euro 49.260,50, oltre alle spese trattenute alla stipula, in base al nuovo piano di ammortamento, alla scadenza della rata n. 83 corrisponderebbero rate legittime ricalcolate per complessivi euro 36.367,28, per una differenza a titolo di minori rate di 12.893,22. Concordemente con il CTU e in applicazione dell'art. 125 bis co. 7 che recita Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese, il GU ritiene non più dovute le altre somme versate dalla G****o per spese di istruttoria e per costi assicurativi, pari ad euro 3.425,62 (polizza assicurativa) ed 675,00 (spese istruttoria). Ne consegue che, essendo il totale dovuto secondo il diverso piano di ammortamento rideterminato dal CTU pari ad euro 52.317,63, sottraendo a tale somma quella versata dalla G****o (euro

49.260,50 pari alle rate versate fino alla 83esima + euro 675,00 + euro 3.425,62), risulta un saldo a credito dell'attrice pari ad euro 1.043,49.

Procedendo, poi, alla censura relativa all'usura degli interessi corrispettivi e moratori deve evidenziarsi che la disciplina di riferimento in tema di usura, ad onta dell'estremo tecnicismo della materia, impone il rigoroso rispetto di criteri oggettivi e prestabiliti. La declaratoria di nullità degli interessi usurari impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato (il TEG del contratto) e il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. 108/1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito. La legge tollera costi eccedenti la misura media ordinaria rilevata dal TEGM, purché contenuti entro uno spread limitato, che all'attualità è calcolato aumentando il TEGM di un quarto, cui aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (cd. tasso soglia), con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali: solo il superamento di questo tasso soglia, così calcolato, dà luogo ad usura. Tale metodo di calcolo è stato introdotto dal d.l. 70/2011, che ha modificato l'art. 2, comma 4 della legge 108/96, ed è applicabile *ratione temporis* a tutti i contratti stipulati dopo il 14/5/2011; prima di questa data, il tasso soglia si otteneva aumentando il TEGM del 50 per cento.

La determinazione del TEGM è quindi momento imprescindibile e cruciale per l'accertamento dell'usura.

Il criterio di rilevazione dei tassi medi trova legittimazione nella legge, essendo stato recepito dall'art. 2 L. 108/1996, allo scopo di oggettivare il giudizio di usurarietà mediante un parametro largamente condiviso. Si intendeva in questo modo superare il riconoscimento dell'usura soggettiva, ossia di quella derivata dall'approfittamento di uno stato di bisogno del mutuatario che, dipendendo da variabili contingenti ed indeterminate, rischiava di promuovere domande al buio, accertamenti differenziati ed esiti aleatori.

Loggettività del giudizio impone necessariamente che il calcolo del TEGM sia affidato alle formule adottate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito. E infatti Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi

soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio" (cfr. Trib. Monza, 20/07/2016 n. 2205; negli stessi termini Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123). Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate da disposizioni della legge ordinaria (L. 108/1996, art. 1815 c.c. e art. 644 c.p.), che da queste sono periodicamente integrate, e se è pur vero che il giudice non sia vincolato al rispetto delle Istruzioni della Banca d'Italia quali fonti di diritto, tuttavia, occorre considerare che, tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia, come nel caso di specie, frutto di scelte razionali e ragionevoli (Tribunale Monza sez. I, 20/07/2016, n.2205; in termini anche Tribunale di Milano 3/6/2014 n. 7234; Tribunale Livorno 09/03/2018, n.299; Tribunale Napoli Nord 04/03/2019, n.619; Tribunale Crotone 27/01/2020, n.77).

Del resto, come si è osservato nella giurisprudenza di merito, la mancata applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia nella determinazione del TEG condurrebbe, oltre ad un tradimento del dettato normativo, anche ad un risultato inattendibile e ingiusto (Tribunale Milano sez. VI, 08/06/2017, n.6505).

Nel sistema così ricostruito ed apparentemente lineare, non si è mancato di registrare alcune criticità, attinenti principalmente la verifica di usurarietà degli interessi diversi da quelli corrispettivi. Gli interessi di mora, infatti, non rientrano tra i parametri adottati dai decreti ministeriali per la definizione del TEGM e, quindi, del tasso soglia, per cui a lungo si è dubitato della effettiva possibilità per il giudice di accertarne il carattere usurario, pena la violazione del principio di simmetria tra TEG e TEGM. Inoltre gli interessi moratori rappresentano un costo per il debitore soltanto eventuale, incertus nell'an e nel quando, per cui appariva di dubbia utilità una pronuncia giudiziale di accertamento sul superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti nel caso di esatto adempimento delle prestazioni.

Anche a voler ammettere l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi di mora, si nutrivano forti dubbi in merito al parametro da adottare per procedere a tale verifica. Era solida però la convinzione che il tasso soglia non potesse in ogni caso essere confrontato con una mera sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora, trattandosi di tassi dovuti in via alternativa tra loro, in momenti diversi, con funzioni diverse (remuneratoria e risarcitoria) e basi di calcolo diverse: infatti gli interessi corrispettivi sono calcolati sul capitale a scadere in una fase fisiologica del rapporto, mentre l'interesse moratorio sostituisce il corrispettivo ed è calcolato sul solo debito scaduto, al verificarsi della mora, quindi in una fase patologica del rapporto (Tribunale di Cremona, 9/1/2015; Tribunale di Treviso, 9/12/2014; Tribunale di Roma, 16/9/2014; Tribunale di Napoli 15/9/2014; Tribunale di Sciacca 13/8/2014; Tribunale di Parma 25/7/2014; Tribunale di Verona 27/4/2014; Tribunale Chieti 31/1/2019 n. 85; Cass. 17/10/2019 n. 26286, Tribunale Verbania, 11/01/2019, n.6, Tribunale Pistoia, 09/09/2020, n.673).

Restava, comunque, in dubbio lesatta quantificazione del parametro da adottare per la verifica del superamento del tasso soglia; in particolare, si dubitava della supposta applicabilità al TEGM della maggiorazione del 2,1%, elaborata su base statistica in base alle rilevazioni di mercato per gli interessi di mora generalmente applicati dagli operatori (tra i più recenti, ex multis, Trib. Lecce 905/2020). In senso favorevole, si è pronunciata definitivamente la giurisprudenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, risolvendo un annoso dibattito giurisprudenziale sul punto, ha evidenziato come la primordiale ratio di tutela del risparmiatore imponga l'applicabilità della disciplina antiusura a tutte le voci di costo, ivi compresi gli interessi moratori. In caso contrario, ha argomentato la Corte, si vanificherebbe lo sforzo di offrire al debitore una tutela quanto più possibile oggettiva ed uniforme sul piano nazionale e tale tutela non può essere garantita dal rimedio, ormai diffusosi nella giurisprudenza di merito, della riduzione officiosa di cui all'art. 1384 c.c. Ad analoghe conclusioni concorrono anche le altre rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario, tutte rivolte a contenere normativamente il fenomeno usurario (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597).

Una simile prospettiva non è preclusa dalla mancata considerazione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM contenuta nei decreti ministeriali. L'esclusione è stata motivata dall'esigenza di evitare un incremento sproporzionato delle soglie tramite inclusione di operazioni anomale, in danno della clientela, ma non può risolversi in uno strumento di legittimazione di surrettizi fenomeni usurari, in spregio alla ratio legis di tutela del debitore. Il problema è stato superato in quanto, a partire dal D.M. 25/3/2003, questi decreti hanno riportato a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato:

tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, può fornire un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora. Tra l'altro, a partire dal D.M. del 21 dicembre 2017, la rilevazione di questo tasso a fini conoscitivi è stata declinata in funzione di tre diverse categorie contrattuali: mutui ipotecari ultraquinquennali, operazioni di leasing e complesso degli altri prestiti, sicché nei recenti decreti ministeriali sono rilevati i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno; è individuato il tasso-soglia mediante l'aumento dei predetti tassi di un quarto, cui si aggiungono ulteriori 4 punti percentuali; si dà, altresì, conto dell'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, da cui risulta che i tassi di mora pattuiti sul mercato presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti. I decreti ministeriali forniscono così il parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità, scongiurando, a fini di uguaglianza, difformità di applicazione (Cass. Civ. Sez. Un. 18/9/2020 n. 19597). Il calcolo della soglia usuraria dovrà pertanto tener conto della predetta maggiorazione, calcolata sul TEGM per il trimestre di riferimento; su questa base andrà applicato poi lo spread previsto dall'art. 2 L. 108/1996, incrementando i tassi medi di un quarto più altri 4 punti percentuali (o aumento della metà prima del d.l. 70/2011). Tale valore andrà posto in raffronto con il valore percentuale degli interessi di mora convenzionalmente pattuiti o, nel caso, di quelli effettivamente applicati perché, ove al verificarsi della mora sia stato applicato in concreto un interesse diverso, è con riferimento a quest'ultimo che deve accertarsi lusura.

In termini algebrici, la nuova formula per i mutui ipotecari può essere più sinteticamente espressa così: $(T.e.g.m. + 1,9) \times 1,25 + 4$ o ante 2011 $(TEGM + 1,9\%) + \frac{1}{2}$. Quanto alle conseguenze in caso di positivo accertamento dellusura, anche per gli interessi moratori si deve ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 1815 co. 2 c.c. che, a differenza di altri ordinamenti europei, commina la nullità parziale della sola clausola del mutuo attinente agli interessi. Diverse però sono le conseguenze rispetto agli interessi corrispettivi: di norma infatti, in caso di accertata nullità usuraria della pattuizione di questi interessi, il mutuo si converte da oneroso in gratuito e alla banca non sono dovuti interessi, con un meccanismo sanzionatorio che pone il debitore al riparo da esorbitanti richieste di restituzione del capitale. Per gli interessi moratori invece non è concepibile analogo meccanismo, perché la nullità di ogni interesse premierebbe l'inadempimento e lo renderebbe più appetibile per il debitore moroso, lasciando insoddisfatto il creditore danneggiato: pertanto deve ritenersi operante il disposto dell'art. 1224 c.c. che, in caso di mancata pattuizione di

interessi moratori (o, come in questo caso, di nullità della relativa pattuizione), li presume dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi dal giorno della mora. L'obiettivo è una riduzione del costo del denaro e non il suo totale azzeramento. Naturalmente, tale risultato può essere perseguito in giudizio sul presupposto che il debitore vanti un concreto interesse ad agire. Qualora le somme a titolo di interessi moratori usurari siano state effettivamente versate, emerge con tutta evidenza l'utilità pratica per il debitore di agire per la restituzione dell'indebitato e chiedere la condanna del mutuante alla restituzione del malto; diversamente, qualora l'inadempimento non si sia ancora verificato, è difficile immaginare un'utilità pratica in capo al debitore, perché non è possibile ripetere ciò che non si è pagato. Le Sezioni Unite hanno chiarito però che anche in tali ipotesi il debitore vanta un interesse ad agire in giudizio, sebbene per un risultato pratico diverso e minore, consistente nell'accertamento di una *res dubia*, in specie dell'usurarietà della clausola determinativa degli interessi di mora: infatti l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva circa la titolarità dei diritti oggetto di giudizio.

In questo caso, la sentenza di mero accertamento non produce l'effetto immediato di riduzione degli interessi moratori, ma rappresenta un titolo spendibile pro futuro per il caso di mora, per impedire al finanziatore condotte illecite ed inibire l'applicazione della clausola usuraria dichiarata nulla. In altre parole, seguendo la motivazione della Suprema Corte, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore. Onde tale sentenza non avrà ancora l'effetto concreto di rendere dovuto solo un interesse moratorio pari al tasso degli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti (ex art. 1224 c.c.): effetto che, invece, si potrà verificare solo alla condizione - presupposta dalla sentenza di accertamento mero pre-inadempimento - che quello previsto in contratto sia stato, in seguito, il tasso effettivamente applicato, o comunque che, al momento della mora effettiva, il tasso applicato sulla base della clausola degli interessi moratori sia sopra soglia. Ove il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto, senza che possa farsi valere la sentenza di accertamento mero, che non quello ha considerato.

Tanto premesso in punto di diritto, è possibile ora esaminare nel dettaglio il contratto censurato dall'attrice e spiegare le ragioni per le quali non si ravvisa alcun profilo usurario. Invero, come chiarito dal CTU, applicando la formula della Banca d'Italia come descritta a pag. 10 della relazione e di pacifico utilizzo nel caso di specie, il TEG del contratto (cfr. allegato 6, elaborato

peritale) è quantificabile nella percentuale del 10,438% ove comprensivo della polizza assicurativa, e in quella dell'8,573%, in caso di esclusione della polizza (Allegato 7 del elaborato peritale). In entrambi i casi il TEG risulta apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria Crediti personali, che è pari, nel III trim. 2011 al 18,00%. Quanto agli interessi di mora, applicati nella misura di euro 214,74 (cfr. pag. 12 relazione peritale), il CTU ha illustrato che l'art. 10 delle Condizioni Generali pone il tasso di mora pari al 1,5% mensile, che su base annua corrisponde al 18% ($1,50\% \times 12$).

Il che esclude che, in termini strettamente nominali, vi sia stata violazione della normativa antiusura in sede di stipulazione del contratto (18% pattuito = 18% TSU), e ciò anche in caso di omessa inclusione della maggiorazione del 2,1% come supra indicato. Non si condivide, invece, l'impostazione del CTU che ha rilevato il superamento del TSU con riguardo agli interessi di mora concretamente attuati, in quanto ella ha incluso erroneamente nei suoi calcoli (cfr. pag. 12 relazione peritale) nel calcolo del TEG alcuni costi (spese per solleciti postali e telefonici e per la ripresentazione RID) paragonandoli a oneri connessi all'inadempimento (circostanza smentita dalla natura delle clausole). Si deve considerare radicalmente infondata la tesi secondo cui il tasso di mora dovrebbe essere rideterminato in virtù dell'incidenza di quelle medesime spese ed oneri che concorrono a determinare il TEG a partire dal tasso corrispettivo nominale, poiché essa non tiene conto del fatto che l'incidenza di tali spese ed oneri è già oggetto di considerazione nel TEG e che esse sono estranee alla fase patologica del rapporto, in cui si manifesta l'inadempimento del mutuatario. Ne consegue il rigetto, dunque, della censura di usurarietà del contratto oggetto di giudizio. Venendo, poi, alla questione pure oggetto di accesa contestazione da parte dell'attrice sebbene la stessa non abbia riproposto alcuna istanza di riapertura dell'istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale- ovvero la censura relativa alla violazione della normativa della trasparenza bancaria per applicazione di un regime di capitalizzazione composta senza espressa clausola approvata dal finanziato, deve premettersi quanto segue e acutamente sintetizzato da un precedente del Tribunale di Roma (sentenza del 04/11/2020, n. 15400). Come è noto nell'ammortamento alla francese a fronte di un capitale preso a prestito al momento iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri: 1. ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente;

2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice ($\text{Interessi} = \text{Capitale} \times \text{tasso} \times \text{tempo}$);
3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
5. il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Così quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo. Per queste ragioni la giurisprudenza assolutamente prevalente (cfr. anche di recente in un obiter dictum Cass. 16221/22), ritiene che l'opzione per l'ammortamento alla francese non comporti l'applicazione di interessi anatocistici, e che non si pongano problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali, perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. La tesi proposta da parte attrice, riprendendo posizioni sostenute nella letteratura scientifica (elaborate in maniera complessa ed anche senza specifici addentellati al caso concreto nella CTP in atti), si basa sul fatto che il valore della rata è determinato con la formula dell'interesse composto, nella quale si esprime la volontà di rendere equivalente il capitale finanziato al suo valore futuro comprensivo di interessi anatocistici anziché il suo valore futuro calcolato al netto della produttività degli interessi maturati.

In realtà il piano di ammortamento, allegato al contratto prodotto in atti, riporta analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata; mentre il totale dovuto dal mutuatario costituisce banalmente il prodotto

fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, ed in modo ugualmente banale, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti. Come si vede, il piano di ammortamento fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate), il che esclude la configurabilità di un "effetto sorpresa" in fase di rimborso; in particolare la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata; né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. Si deve concludere che gli elementi forniti consentivano l'esercizio della facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifica, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo, che comunque sono esplicitate nel contratto, e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto.

Infatti secondo l'insegnamento della Cassazione il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto richiede semplicemente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l'esatto contenuto delle obbligazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, mentre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25205 del 27/11/2014).

In sostanza, stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento - che costituisce parte integrante del contratto - le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio. Sul piano generale si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione dell'autorità, su una questione eminentemente giuridica, di conclusioni che si assumono scientificamente fondate in un altro ambito del sapere. In sostanza l'approccio all'anatocismo bancario proposto da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce

esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ..." art. 120 comma 2 T.U.B.: "gli interessi debitori maturati ... non possono produrre interessi ulteriori").

È evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo, un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi; mentre nessuna rilevanza si può attribuire alla maggiore gravosità del piano di ammortamento determinata dal fatto che gli interessi sono esigibili via via che maturano nel corso dell'ammortamento del mutuo e non al momento della sua estinzione, e dal fatto che la banca non è obbligata a far credito al mutuatario anche del loro importo ma al contrario può fare propria, dal momento in cui il mutuatario è obbligato a corrisponderli, la naturale fecondità del corrispondente importo monetario, che le è reso disponibile per altri impieghi (così Corte di Appello di Venezia, sez. II, 25/11/2021, n.2955 per cui La capitalizzazione composta nei contratti di credito è, quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale). Tale fenomeno però non ha nulla a che vedere con l'anatocismo ma costituisce una conseguenza naturale delle modalità determinate in contratto per l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario, non sussistendo alcun divieto di prevedere l'esigibilità immediata degli interessi maturati nel corso dell'ammortamento, come si desume anche dalle disposizioni del codice civile che dettano una disciplina specifica dell'obbligazione di pagamento degli interessi (art. 1820, art. 2948 n. 4). In conclusione si deve riconfermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contrario, la violazione del divieto di anatocismo. Ne consegue il rigetto anche di questa doglianza di parte attrice. In definitiva, in accoglimento parziale della domanda ma al contempo rigettando la domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla B****a F****o s.p.a., quest'ultima va condannata alla restituzione a G****o S****t per il contratto di cui alla presente controversia, della somma di euro 1.043,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. L'accoglimento della domanda attorea e il contestuale rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta - comporta l'accollo delle spese di lite, liquidate secondo la quantificazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia, in capo alla convenuta soccombente.

Al pari le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti, sono poste definitivamente in capo alla B****a F****o s.p.a.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. In accoglimento parziale delle domande formulate dichiara la nullità parziale del contratto concluso tra G****o S****t e B****a F****o s.p.a. n. 44229932 in data 06.07.11 in relazione alla disposizione dell'art. 125 bis co. 7 TUB;
2. In accoglimento della domanda di ripetizione, condanna la B****a F****o s.p.a. al pagamento in favore di G****o S****t della somma di euro 1.043,49, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale di pagamento formulata nell'interesse di B****a F****o s.p.a.
4. Condanna B****a F****o s.p.a. al pagamento in favore di G****o S****t delle spese di lite che si liquidano in 260,00 per spese vive ed euro 4.025,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to G****i N****o dichiaratosene antistatario;
5. Pone definitivamente le spese di CTU come liquidate da separato decreto in atti in capo a B****a F****o s.p.a.

Napoli, 18.10.22

Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco